

4489/09

AVVOCATO
ENRICO ANGESIA

C.so Galileo Ferraris, 90

10129 TORINO

Tel. 011.597.539 - Fax 011.503.8265

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Sent. N.

Spediz. 6/11/08

Depos. 31/12/08

R.G. 1532/08

in persona del Giudice dott.ssa Daniela PALIAGA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1532/09 r.g.l. promossa da:

SCASSA Angelo, elettivamente domiciliato in Torino corso Galileo Ferraris 90, presso lo studio dell'avv. Enrico Angesia, che lo rappresenta e difende per procura in atti,

parte ricorrente

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE, *in persona del Ministro pro-tempore*, elettivamente domiciliato in Via Coazze 18 Direzione generale regionale per il Piemonte, presso lo studio della dr.ssa Concetta Parafioriti, dipendente dello stesso Ministero che lo rappresenta e difende per procura in atti,

parte convenuta

OGGETTO: impugnazione sanzione disciplinare

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Oggetto della presente decisione è la legittimità della sanzione disciplinare irrogata al ricorrente in data 4 luglio 2008 dall'Amministrazione convenuta, sua datrice di lavoro.

Tra le situazioni soggettive che scaturiscono dal rapporto contrattuale di lavoro esiste anche il diritto del datore di lavoro di irrogare sanzioni disciplinari a fronte di violazioni da parte del dipendente degli obblighi che il medesimo rapporto contrattuale gli impone.

A seguito della cd. privatizzazione del pubblico impiego, le regole di diritto sostanziale e processuale applicabili in materia sono le stesse per il rapporto di lavoro di diritto privato e per quello di pubblico impiego, entrambi rientranti ormai nella giurisdizione del giudice ordinario e, salvo espresse concorrenti regole speciali, assoggettati alla disciplina comune del diritto privato del lavoro.

L'esercizio da parte del datore di lavoro del suo diritto di irrogare sanzioni disciplinari è regolato in via principale dalle previsioni dello Statuto dei lavoratori ed altresì da previsioni particolari relative allo specifico settore lavorativo, generalmente di contrattazione collettiva.

Nel caso di specie queste ultime sono costituite dagli artt. 492 e ss. del d.lvo. 297/1994 intitolato "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione".

Tra le regole principali che il datore di lavoro deve rispettare nell'esercizio di tale diritto c'è l'onere di contestare preliminarmente al dipendente il comportamento reputato illegittimo e meritevole di sanzione, di muovere una contestazione circostanziata e tempestiva onde consentire un effettivo esercizio del diritto di difesa da parte del destinatario della contestazione e, attese le eventuali giustificazioni, di irrogare quindi una sanzione proporzionata al fatto commesso.

Dal punto di vista processuale l'applicazione della fondamentale regola sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. - secondo il quale " *chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento* " - attribuisce al datore di lavoro l'onere di allegare specificamente e provare i fatti disciplinarmente rilevanti e ciò anche quando ad agire in giudizio sia il lavoratore che la contesta.

La sanzione disciplinare, infatti, altera più o meno gravemente l'ordinario svolgimento del rapporto di lavoro caratterizzato dall'esecuzione delle prestazione lavorativa da parte del dipendente e dal pagamento della retribuzione da parte del datore di lavoro - ciò è ben evidente nel caso di specie, in cui la sanzione consiste nella sospensione dall'insegnamento per cinque giorni e comporta altresì, quale sanzione accessoria, il ritardo di un anno nell'attribuzione dell'aumento periodico dello stipendio - e costituisce dunque un fatto impeditivo rispetto al diritto del lavoratore a lavorare e percepire la relativa retribuzione che il medesimo fa valere in giudizio quando impugna la sanzione.

Una eccessiva genericità della condotta addebitata, tuttavia, non può essere sanata dalle difese svolte in sede giudiziale, ove il datore di lavoro può soltanto dettagliare i fatti contestati ed arricchirli di particolari utili ai fini della loro valutazione.

Gli strumenti di prova a disposizione del datore di lavoro sono quelli tipici del processo civile e cioè la prova testimoniale e quella documentale.

La prima può essere chiesta ed ammessa solo se articolata in capitoli aventi a loro volta ad oggetto fatti concreti e specifici. Ciò che va chiesto al testimone, infatti, è di riferire meri fatti, mentre ogni valutazione degli stessi è riservata al giudice.

Nel processo avente ad oggetto sanzioni disciplinari, quale quello di specie, la prova testimoniale deve pertanto avere ad oggetto gli specifici comportamenti che, a giudizio del datore di lavoro, integrano una violazione dei doveri del dipendente - e che pertanto sono stati ritenuti disciplinarmente rilevanti - e non anche la valutazione stessa della loro illegittimità.

Quanto alla prova documentale, ai sensi degli art. 2699 e ss. c.c. non è tale ogni atto scritto, ma soltanto quelli che possano essere qualificati come atto pubblico o scrittura privata ed in ogni caso la loro efficacia probatoria è quella delimitata da tali norme.

Non sono prova documentale dei fatti ivi riferiti, in particolare, i resoconti dei fatti da provare provenienti da coloro che potrebbero essere sentiti come testimoni, a meno che non si possano qualificare come atti pubblici ai sensi dell'art. 2699 c.c. per essere stati redatti e sottoscritti da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni - come ad esempio pacificamente i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o degli enti previdenziali all'esito dei relativi accertamenti.

Non è tale, per quanto qui specificamente interessa, la relazione ispettiva su cui l'amministrazione ha fondato l'applicazione della sanzione impugnata né quella del dirigente scolastico. Indipendentemente dalla configurabilità di tali soggetti come pubblici ufficiali ad altri fini, infatti, l'ambito prettamente privatistico in cui vanno valutate non consente di qualificarle se non come mero atto interno all'amministrazione sul quale legittimamente quest'ultima basa le sue determinazioni, ma che, ove il dipendente non accetti la sanzione e la impugni in giudizio, non la esonera dal provare rigorosamente in quest'ultimo ogni fatto ivi indicato come accertato dall'ispettore o dal dirigente.

Nel caso concreto le contestazioni mosse al ricorrente - docente di discipline meccaniche e tecnologia presso l'Istituto di Istruzione Superiore " J. B. Beccari " di Torino - attengono a comportamenti tenuti dal medesimo nel mese di ottobre 2006 e precisamente: a) "aver



incitato gli studenti delle classi 5° A, 5° B e 5° C a scioperare contro la decisione assunta dal collegio docenti e approvata dai rispettivi consigli di classe di distribuire l'orario scolastico settimanale su sei giorni per ragioni didattiche connesse alla disponibilità dei laboratori nella sola sede principale, provocando con tali azioni l'interruzione dell'attività didattica e di pubblico servizio";

b) *"aver annotato sul registro di classe 5° C, il giorno 14 ottobre 2006, che l'uscita anticipata degli studenti aderenti allo sciopero ed entrati alla prima ora, era autorizzata dal collaboratore del preside, smentita dal docente chiamato in causa";*

c) *"aver dichiarato sul registro di classe 5° B di aver svolto le lezioni fuori dall'istituto il giorno 21 ottobre 2006 per gli studenti che scioperavano";*

d) *"aver obbligato, secondo quanto riferito da alcuni allievi al collaboratore del preside, gli studenti a scioperare per carenze di attrezzature informatiche" (sciopero avvenuto il 28 ottobre).*

Alla luce dei principi sopra richiamati, appare di tutta evidenza l'estrema genericità della prima e dell'ultima contestazione.

"*Incitare*" ed "*obbligare*" sono espressioni di per sé sintetiche e valutative di comportamenti concreti che l'addebito non indica e cioè delle parole pronunciate e delle azioni poste in essere dal ricorrente che sono state valutate dall'amministrazione come incitamento degli studenti allo sciopero e, addirittura, nel secondo caso come sua imposizione agli stessi.

In relazione all'ultima contestazione tale grave vizio non trova rimedio neanche nelle difese svolte dall'amministrazione nel presente giudizio.

L'unica prova che la stessa ha offerto al riguardo, infatti, è la deposizione del prof. Viotto sul fatto che *"in sua presenza gli alunni della V A hanno affermato di essere stati influenzati dal prof. Scassa a scioperare giorno 27 ottobre 2006"* verosimilmente riferita all'audizione degli studenti in data 10 febbraio 2007 (allegato 6 al doc. 2 di parte resistente) alla presenza dell'ispettore Ansaldo.

Così facendo, però, il Ministero non soltanto non ha affatto dettagliato la contestazione, ma l'ha addirittura mutata sostituendo il concetto evocato dal verbo "*obbligare*" con quello, ben più attenuato, sotteso al verbo "*influenzare*".

L'inammissibilità di tale prova e la sua inutilità ai fini della decisione appaiono in ogni caso evidenti sotto vari profili.

Si tratta, in primo luogo, di un capitolo di prova avente ad oggetto una dichiarazione cd. *de relato* in merito al fatto da provare ovvero fatta al testimone da altri soggetti che avrebbero dovuto e ben potuto essere indicati come testimoni essi stessi e, come tale, del tutto inidonea a fornire la prova dello stesso.

Oggetto di tale prova *de relato*, peraltro, è esclusivamente un'espressione sintetica e valutativa, priva di qualsiasi indicazione delle condotte che la giustificerebbero e che dunque, da un lato, non ha consentito alla controparte di articolare al riguardo alcuna difesa e, dall'altro, non consentirebbe al giudice di accertare la realtà dei fatti e compiere autonomamente detta valutazione che, come si è sopra ricordato, appartiene soltanto al medesimo.

Appare perfino ovvio, d'altronde, che il fatto che gli studenti abbiano detto al collaboratore del preside di essere stati influenzati dal ricorrente riguardo allo sciopero (che peraltro è stato il 28 e non il 27 ottobre) non è certo sufficiente a dimostrare che lo stesso li abbia davvero influenzati.

Ciò è tanto più vero ove si consideri che, secondo quanto risulta in atti (in particolare dalla relazione del dirigente scolastico del 6.11.2006 - doc. 1 di parte resistente e dallo stesso allegato 6 citato), si tratterebbe degli stessi studenti che il giorno dello sciopero, fermati nell'atrio dal prof. Zuffellato mentre stavano uscendo per lo sciopero, sottoscrissero la dichiarazione " *il professore Scassa ci ha autorizzato ad uscire dalla scuola alle ore 10:10 e ci ha ordinato di fare sciopero*" (allegata al doc. 1 citato) e cioè si giustificarono in tal modo del fatto che stavano uscendo dalla scuola durante l'orario scolastico.

Nella completa assenza di specificazioni e di prova in merito a detta contestazione da parte dell'amministrazione di ciò onerata, tutto ciò che questo giudice ha a disposizione per decidere in merito alla stessa sono le affermazioni compiute al riguardo dal ricorrente stesso.

Nelle giustificazioni fornite a seguito della contestazione degli addebiti il ricorrente ha affermato in proposito che gli studenti, qualche giorno prima del 28 ottobre, gli avevano già preannunciato informalmente la loro intenzione di scioperare; di aver detto loro in tale occasione di ritenere " *fondate le molteplici loro lagnanze per il malfunzionamento dell'istituto*" e che " *era ovviamente nel loro diritto scioperare*"; che il 28 ottobre alle 10,10, all'ingresso in aula, gli studenti gli comunicarono che abbandonavano i locali per sciopero consegnandogli una lettera per il dirigente e che egli concesse a tutti di uscire, in quanto maggiorenni, tranne che ad una studentessa minorenni che accompagnò dal dirigente ove fu chiesta l'autorizzazione telefonica della madre.

Quanto alla contestazione sub a) - " *aver incitato gli studenti delle classi 5° A, 5° B e 5° C a scioperare contro la decisione assunta dal collegio docenti e approvata dai rispettivi consigli di classe di distribuire l'orario scolastico settimanale su sei giorni per ragioni didattiche connesse alla disponibilità dei laboratori nella sola sede principale, provocando con tali azioni l'interruzione dell'attività didattica e di pubblico servizio*" - la genericità della stessa trova invece una qualche specificazione nei relativi capitoli di prova testimoniale.

L'amministrazione ha infatti chiesto di provare al riguardo con la deposizione del prof. Torchio che " *il prof. Scassa in data 14.10.2006 entrò ripetutamente nell'aula in cui Ella faceva lezione chiedendo ai ragazzi se vi fosse qualcuno che intendeva partecipare allo sciopero*", che " *lo stesso entrava nell'aula, affermava che i ragazzi sarebbero potuti uscire*" che " *a seguito di tale affermazione i ragazzi uscirono tutti*", che " *alcuni dei ragazzi prima dell'intervento del prof. Scassa avevano manifestato la loro volontà di non scioperare*" e, con la deposizione del prof. Viotto che " *gli alunni della V C hanno affermato di essere stati influenzati dal prof. Scassa a scioperare il giorno 14 ottobre 2006*" .

Quanto a quest'ultimo capitolo di prova non si può che ripetere quanto già esposto in merito ai vari profili di inammissibilità dell'identico capitolo di prova relativo allo sciopero del 28 ottobre.

Per il resto, i fatti concreti oggetto di tale offerta di prova sono risultati in buona parte pacifici in causa e non hanno pertanto necessitato l'esperimento della prova.

Il ricorrente ha infatti riconosciuto nelle proprie giustificazioni già prese in esame ed altresì in udienza di essere effettivamente entrato il 14 ottobre nella classe V C ove si trovava il professor Torchio, di aver chiesto agli studenti presenti - altri erano già fuori - cosa intendessero fare appurando così che essi volevano fare sciopero ed erano tutti maggiorenni, di aver quindi suggerito che facessero una richiesta scritta e di aver accompagnato una studentessa a consegnarla al prof. Zuffellato, che svolgeva funzioni di dirigente; che quest'ultimo disse che non poteva trattenerli in quanto maggiorenni; di essere quindi tornato nella classe per comunicare ai ragazzi che potevano uscire.



Sulla scorta della dichiarazione scritta del prof. Torchio in data 29.3.2007 allegata al doc. 2 di parte resistente, gli unici aspetti non pacifici - ma, come si vedrà poi, irrilevanti - che il teste avrebbe dovuto chiarire riguardano il numero di volte in cui il ricorrente sarebbe entrato in quinta C (due o tre) ed il fatto che gli studenti precedentemente avessero dichiarato di non voler scioperare.

Le altre due contestazioni sub b) e c) riguardano comportamenti specifici ed adeguatamente circostanziati.

Essi sono anche sostanzialmente pacifici in giudizio.

Il ricorrente stesso ha infatti riconosciuto di aver annotato sul registro il 14 ottobre 2006 la frase *"autorizzati dal prof. Zuffellato che prende atto dell'adesione allo sciopero degli allievi entrati alla 1° ora, escono tutti gli allievi presenti"* e di averla quindi corretta cancellando le parole *"autorizzati da"* e *"che"* dopo che l'interessato aveva protestato al riguardo.

L'amministrazione ha chiesto di provare con la deposizione del prof. Zuffellato che detta annotazione non era stata con lui *"concordata"* e che il medesimo *"non aveva autorizzato il prof. Scassa a scrivere in sua vece sul registro di classe la frase"* in questione e la prova è risultata superflua in quanto il ricorrente ha riconosciuto di averlo fatto senza aver avuto indicazione in tal senso dal prof. Zuffellato.

Analogamente il ricorrente ha riconosciuto nelle sue giustificazioni di aver annotato il 21 ottobre 2006 *"tutta la classe è assente perché sciopera contro il sabato scolastico. L'insegnante tiene lezione fuori dall'istituto su richiesta degli studenti che vogliono così testimoniare il carattere non pretestuoso del loro sciopero, indotto anche da problemi relativi alla III area"*.

Orbene, nessuna delle condotte che possono e debbono essere prese in esame ai fini della presente decisione - quali sono state ricostruite sinora - appare meritevole di sanzione disciplinare.

Quanto alla prima - oggetto di contestazione sub a) nel doc. 1 di parte ricorrente - va osservato quanto segue.

Le lezioni scolastiche costituiscono indubbiamente un pubblico servizio ed impedirne lo svolgimento può integrare un'interruzione di pubblico servizio di rilevanza penale e disciplinare.


Ad impedire le lezioni nel caso di specie, tuttavia, fu il legittimo esercizio del diritto di sciopero da parte di studenti maggiorenni e ciò integra una scriminante dell'interruzione di pubblico servizio che toglie alla stessa ogni idoneità a fondare una sanzione penale e disciplinare.

In atti, in ogni caso, mancano elementi che consentano di ricondurre causalmente la sospensione delle lezioni anche al ricorrente e comunque di ravvisare profili di illegittimità nella sua condotta.

E' pacifico, infatti, che quel giorno vi era uno sciopero organizzato dagli studenti di quinta A e B e, nonostante l'incitamento allo sciopero sia stato contestato al ricorrente anche in relazione a tali classi, nulla è stato specificato e chiesto di provare in merito ad un possibile ruolo del ricorrente al riguardo.

Gli unici comportamenti emersi riguardano la condotta del ricorrente in relazione alla metà della classe quinta C che era inizialmente entrata in classe.

Ebbene, a prescindere dalla qualificabilità o meno di tale condotta come incitamento in senso stretto - che a parere di chi scrive presuppone toni e contenuti più accesi di quelli emersi - essa non risulta comunque aver violato alcun dovere insito nel ruolo di docente.



Non lo è di certo il fatto di aver detto loro che potevano uscire, trattandosi di una corretta informazione circa un loro diritto.

Non lo è neanche il fatto di essere andato nella classe quinta C - di cui era docente, anche se non in quell'ora - e di aver chiesto agli studenti se intendevano scioperare, fosse anche capitato due volte.

Il fatto che sia stato sufficiente chiedere ai ragazzi entrati se volevano scioperare e spiegare loro che potevano farlo in quanto maggiorenni perché anche essi aderissero allo sciopero, infatti, attesta quantomeno che essi - qualunque cosa avessero detto al prof. Torchio poco prima - non fossero affatto convinti di non voler scioperare e rende verosimile che potessero essere entrati solo per timore di non poterlo fare o per compiacere l'autorità scolastica.

Ne è conferma il fatto che, secondo quanto scrive lo stesso prof. Torchio in data 29.3.2007, quando egli cominciò la lezione, lo fece " *nonostante le resistenze di una parte della classe*".

In tale contesto il ricorrente si è limitato a verificare l'effettiva volontà di alcuni studenti in merito alla partecipazione allo sciopero indetto da altri e già in corso ed a rimuovere un ostacolo psicologico al libero esercizio del relativo diritto da parte di costoro e risulta averlo fatto con modalità che non appaiono in alcun modo idonee a coartare o comunque manovrare la loro volontà.

Quanto alla contestazione sub b) nel doc. 1 di parte ricorrente, l'annotazione in questione risulta essere stata posta in essere dal ricorrente per dare conto sul registro di classe di quanto avvenuto poco prima tra la parte di classe quinta C inizialmente entrata a scuola ed il prof. Zuffellato.

Il ricorrente ha riferito al riguardo di aver accompagnato una studentessa della quinta C dal prof. Zuffellato per consegnare una richiesta scritta di partecipazione allo sciopero della parte di classe che era entrata a scuola e che questi disse che erano maggiorenni e non li poteva trattenere.

L'amministrazione non ha compiuto allegazioni né offerto prove al riguardo.


In ogni caso la circostanza risulta confermata dal contenuto della nota rivolta dal prof. Zuffellato al dirigente scolastico in data imprecisata (allegato 2 al doc. 1 di parte resistente) in cui egli scrive di aver risposto alla studentessa che gli presentava una richiesta scritta di adesione allo sciopero della metà classe quinta C che era entrata a scuola " *che, trattandosi di studenti maggiorenni non potevo impedire l'uscita, ma non autorizzati da me*".

Ebbene, a fronte di ciò, l'unica valutazione che si può compiere in merito all'annotazione sul registro di classe di cui si tratta è quella che si tratta di un'espressione inadeguata dell'atteggiamento avuto dal prof. Zuffellato, ma non certo di falsa attestazione di un comportamento inesistente del medesimo.

Autorizzare significa rimuovere un ostacolo all'esercizio di un altrui diritto.

Rispondere agli studenti che chiedono di uscire di non poterlo impedire perché sono maggiorenni significa escludere in radice la necessità di un'autorizzazione in tal senso, ma, di fatto, realizza un effetto identico a quello dell'autorizzazione stessa e cioè la rimozione dell'ostacolo che gli studenti vedevano alla propria uscita da scuola.

Aver sintetizzato tale atteggiamento sul registro di classe come " *autorizzazione*" costituisce dunque una modalità espressiva non esatta e certamente infelice vista l'evidente contrarietà del prof. Zuffellato allo sciopero che emerge dall'intero contesto, ma non può essere qualificata come l'attestazione di un fatto inesistente.



Ne è conferma la successiva precisazione " *che prende atto dell'adesione allo sciopero degli allievi entrati alla 1° ora*", che riconduce l'atteggiamento attribuito al prof. Zuffellato alla sua effettiva sostanza così, di fatto, svuotando del suo significato più stretto la parola "autorizzati".

Tale condotta non appare meritevole di sanzione neanche ove si consideri, come evidenzia l'amministrazione convenuta, che il ricorrente vi procedette pur non essendo "in cattedra" in quel momento. L'annotazione del fatto che gli studenti uscivano, infatti, era certamente doverosa e, trattandosi pur sempre di un docente di quella classe che peraltro aveva svolto un ruolo nella vicenda annotata, l'iniziativa non appare tale da realizzare una vera e propria violazione di competenze.

Quanto alla annotazione oggetto di contestazione sub c) nel doc. 1 di parte ricorrente, l'amministrazione non ha spiegato quale sia il disvalore riscontrato nella stessa e ritenuto meritevole di sanzione, né ha compiuto allegazioni e chiesto prove in merito alle circostanze concrete in cui tale annotazione fu compiuta.

Il tenore letterale della contestazione parrebbe voler sanzionare il fatto in sé di aver compiuto l'annotazione, ma, a fronte dell'affermazione del ricorrente di aver effettivamente fatto lezione ed in assenza di qualsiasi contestazione e prova contraria da parte del Ministero, non si vede davvero perché tale corretto resoconto dei fatti sia stato sanzionato. Non si giungerebbe d'altronde a diverso risultato ove si ritenesse che la contestazione riguardasse in realtà il fatto di fare lezione in strada.

Ciò infatti non appare costituire di per sé la violazione di alcun dovere - trattandosi tra l'altro di studenti maggiorenni - ma anzi l'adempimento di quello principale del docente, né sono stati allegati e provati particolari in merito alle relative circostanze che possano connotare negativamente in concreto tale condotta astrattamente lecita.

Quanto infine alla contestazione sub d), nella condotta descritta dal ricorrente stesso - l'unica, si ricorda, che possa essere presa in esame - non appaiono ravvisabili violazioni da parte del ricorrente.


Correttamente egli ha trattenuto la sola studentessa minorenni autorizzando ad uscire i maggiorenni. Il fatto di aver affermato di condividere le ragioni poste a fondamento dello sciopero, d'altronde, costituisce manifestazione della libertà di manifestazione del pensiero certamente legittima e di per sé incensurabile.

Nel difendere la sanzione in giudizio l'amministrazione ha dato una spiegazione unitaria del disvalore attribuito alle varie condotte contestate che prescinde dalla specificità delle stesse, individuando lo stesso nel fatto di aver aiutato gli studenti a direzionare la scelta, rassicurandoli verbalmente sul fatto che la contestazione tramite sciopero sarebbe stata lo strumento più proficuo, ed a risolvere eventuali problemi pratici.

Neanche in tale prospettiva più ampia la sanzione irrogata appare tuttavia giustificata.

Lo sciopero costituisce un diritto anche per gli studenti, purché motivato da rivendicazioni attinenti i loro interessi scolastici e purché avvenga con modalità lecite e rispettose dei diritti altrui.

Aiutare gli studenti ad esercitare consapevolmente e correttamente questo diritto non appare di per sé idoneo ad integrare alcuna violazione dei doveri di un docente, potendo diventarlo soltanto ove il docente tenga comportamenti idonei a viziare la volontà degli studenti o di per sé illeciti.



Nei termini in cui sono state ricostruite - gli unici che questo giudice può prendere in esame - le condotte del ricorrente non sono tuttavia fuoriuscite da tale alveo lecito, né risulta che gli studenti abbiano esercitato il loro diritto in modo illecito. Il fatto di averli in qualche modo agevolati in ciò non appare dunque suscettibile di alcuna censura.

Per tutti i motivi sinora esposti la sanzione inflitta al ricorrente, risultando priva di giustificazione e dunque illegittima, deve essere annullata. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza.

PQM

Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,

- annulla la sanzione disciplinare della sospensione dall'insegnamento per cinque giorni inflitta al ricorrente con provvedimento del 4 luglio 2008;
- condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di causa liquidate in € 1.800, oltre Iva e Cpa;
- fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.

Torino, 6 novembre 2009

IL GIUDICE

Dott. ssa Daniela PALLAGA

IL CANCELLIER

Dott. Maria Grazia LA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 31 DIC. 2009

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
Dott.ssa M. G. LAURO

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

Torino. 21 GEN. 2010



Copia conforme all'originale